

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 281

18 dicembre 2009

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BORGHI, RICHETTI,
MONARI, MONACO, ALBERTI, PIVA

ABROGAZIONE DI NORME DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE A UNA COLONIA AGRICOLA O AD UNA CASA DI LAVORO

Oggetto consiliare n. 5203

RELAZIONE

La Casa di lavoro rientra, alla pari della Colonia agricola, tra quelle che il codice penale definisce misure amministrative di sicurezza. Trattasi di una misura di sicurezza detentiva, come la Casa di cura e custodia, l'Ospedale psichiatrico giudiziario e il Riformatorio giudiziario.

Il caso più frequente di assegnazione a una Casa di lavoro o a Colonia agricola è quello che fa seguito alla fine della pena detentiva carceraria. Una volta scontata per intero la condanna in carcere, se la persona è ritenuta "socialmente pericolosa", anziché essere rimessa in libertà, è sottoposta a una misura di sicurezza come la Casa di lavoro o la Colonia agricola. Il periodo di detenzione in una Casa di lavoro non può essere inferiore a un anno, che diventano due anni per i "delinquenti abituali", tre per i "delinquenti professionali", e quattro anni per chi è dichiarato "delinquente per tendenza". Una volta passato questo periodo, però, non è assicurata la liberazione. Come ogni altra misura di sicurezza, l'assegnazione a una Casa di lavoro non può essere revocata finché non cessi la "pericolosità sociale". È il magistrato di sorveglianza che provvede al riesame della pericolosità sociale consultando operatori carcerari, secondini, assistenti sociali, forze di polizia. Trascorso il periodo minimo di detenzione il giudice può dichiarare persistente la pericolosità sociale e fissare un nuovo termine per un esame ulteriore. Può accadere che si continui così anche per moltissimi anni, e per questo motivo a volte si parla di questa misura, informalmente, ma incisivamente, come di un "ergastolo bianco".

Oltre che dal codice penale (in particolare agli artt. da 215 a 218) la misura dell'assegnazione ad una Casa di lavoro è regolata dall'ordinamento penitenziario che prevede per essa l'obbligatorietà del lavoro al suo interno. Nella maggior parte dei casi le Case di lavoro sono istituti di dimensioni ridotte siti in piccoli centri urbani, anche se possono essere ricavate come sezioni presso le case di reclusione cittadine. Nella realtà manca spesso il lavoro, tanto da farlo svolgere solo a rotazione, e la misura di sicurezza si limita alla detenzione. È ciò che accade nella Casa Lavoro di Saliceta San Giuliano (Modena) dove gli oltre 90 internati, che hanno già scontato la pena, si trovano nella impossibilità di svolgere attività e di godere di permessi: viene così negata la stessa finalità della struttura che dovrebbe favorire il reinserimento sociale e lavorativo.

Nella valutazione concernente l'opportunità della previsione della misura di sicurezza di cui si tratta, deve tenersi presente

che, con l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, venne a modificarsi sensibilmente, rispetto al Codice penale del 1930 (Codice Rocco) la concezione della pena e, conseguentemente anche del lavoro carcerario. Infatti, all'art. 27 Cost. viene esplicitamente detto che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

La pena detentiva, dunque, deve sommare in sé tanto la funzione punitiva, che quella di rieducazione e risocializzazione del soggetto, anche attraverso il lavoro. A queste innovazioni sul piano costituzionale, però non ha fatto seguito alcuna modifica di quel sistema cosiddetto del "doppio binario" su cui è fondato il codice penale vigente e le norme sull'ordinamento carcerario, e da cui discende, come sopra visto, che ad un soggetto imputabile, dopo aver scontato la pena detentiva, possa applicarsi, se ritenuto socialmente pericoloso, anche la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una Casa di lavoro.

Applicando dunque, la normativa vigente in materia, la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una Colonia agricola o ad una Casa di lavoro, si configura come una variante solo nominalistica della pena, senza vederne poi rispettare le garanzie

proprie di essa (ovvero il principio di legalità in relazione alla durata della pena, il principio di colpevolezza e di irretroattività). Nella pratica attuazione, l'assegnazione ad una Casa di lavoro, all'interno degli istituti di pena italiani, non si differenzia dalla detenzione, costituendone anzi un doppione, oltretutto a tempo indeterminato.

In forza di tutto quanto sopra esposto, il presente progetto di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione "Abrogazione di norme del primo libro del codice penale, in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro", all'art. 1, intende abrogare tutte le norme del codice penale che prevedono, quale possibile misura di sicurezza detentiva, l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, lasciando invece sopravvivere le altre misure di sicurezza detentive previste per i soggetti non imputabili, oltre alle misure di sicurezza non detentive e quelle patrimoniali.

L'art. 2 del progetto, infine, costituisce un necessario corollario di quanto previsto all'art. 1, rendendosi necessario disporre l'abrogazione implicita di tutte le ulteriori norme penali vigenti, non contenute nel codice penale, che disciplinino in concreto l'esecuzione della misura di sicurezza di cui si tratta e che si intende abrogare.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

Abrogazione di norme del libro primo del codice penale

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro del libro primo del codice penale:

- a) il comma 3 dell'articolo 179;
- b) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 210;
- c) le parole «ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero», del comma 3, dell'articolo 212;
- d) il numero 1, del comma 2 dell'articolo 215;
- e) le parole «a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una

colonia agricola o ad una casa di lavoro», del comma 4 dell'art. 215;

- f) gli articoli 216, 217 e 218;
- g) le parole «, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro», del comma 2, dell'articolo 223;
- h) l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 226;
- i) il comma 2, dell'articolo 230;
- l) le parole «l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero» del comma 2 dell'articolo 231.

Art. 2

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quanto previsto all'art. 1 della presente legge.